

RIMBORSO SPESE

Per il lavoro fuori sede, il lavoratore ha diritto a fr. 18.00 al giorno per il rimborso del pranzo. Se il lavoratore utilizza il suo mezzo di trasporto personale, egli ha diritto ad una indennità chilometrica di 60 cts. per le autovetture, 30 cts. per le motociclette e 20 cts. per i ciclomotori.

PERIODO DI DISDETTA

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di sette giorni. Sono considerati periodo di prova i primi due mesi di lavoro. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ▪ nel 1. anno di servizio | con preavviso di un mese |
| ▪ dal 2. fino al 9. compreso | con preavviso di due mesi |
| ▪ dal 10. anno | con preavviso di tre mesi |

➔ **In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretariati OCST.**

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona Via Campagna 5A	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 20	Locarno via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona Piazza Buffi 6a	821 41 61	Locarno via della Posta 8	752 00 40
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 26	Massagno via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 59 05	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

www.ocst.ch



organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

VETRERIE 2023

AUMENTI SALARIALI

I salari effettivi di tutti i lavoratori devono essere aumentati dal 1. gennaio 2023 dell'1.5%. Il datore di lavoro è tenuto inoltre a concedere, sulla massa salariale 2022, un ulteriore aumento pari allo 0.5%. Tale importo dovrà essere distribuito al merito (= secondo il libero apprezzamento del datore di lavoro).

SALARI

		salario orario
Capo vetraio	Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale	fr. 30.40
Vetraio qualificato	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro	fr. 27.90
Vetraio	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all'estero: questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria.	fr. 25.90
Aiuto vetraio	Lavoratore con limitate conoscenze professionali.	fr. 24.40
Giovani lavoratori	Nel primo anno dal conseguimento dell'attestato, sino alla fine dell'anno civile successivo	fr. 23.15
	Nel secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato	fr. 25.20
	Nel terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato	fr. 25.45
Apprendisti	▪ 1. anno di tirocinio, salario mensile	fr. 707.00
	▪ 2. anno di tirocinio, salario mensile	fr. 858.00
	▪ 3. anno di tirocinio, salario mensile	fr. 1'262.00
	▪ 4. anno di tirocinio, salario mensile	fr. 1'464.00

SALARIO MENSILE

Si raccomanda alle ditte di introdurre un sistema di remunerazione del salario nella forma mensile (coefficiente mensile: 180.3 ore lavorative, giorni festivi e giorni di vacanza inclusi).

DURATA DEL LAVORO / FLESSIBILITA' / TEMPO DI VIAGGIO

La durata media del lavoro è fissata a 41.5 ore da ripartire dal lunedì al venerdì. L'orario di lavoro settimanale, dal lunedì al venerdì, può essere aumentato sino ad un massimo di 43 ore. Il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro. La CPC stabilisce ogni anno una tabella delle ore mensili possibili, riservata la facoltà ad ogni singola azienda di introdurre un orario aziendale.

VACANZE E GIORNI FESTIVI

⇒ Dal 20. fino al 50.anno di età, 23 giorni lavorativi, corrispondenti al 9.70% per i lavoratori pagati ad ora;

⇒ fino al compimento del 20. e dopo il 50. anno di età, 28 giorni lavorativi, corrispondenti all'12.07% per i pagati ad ora.

I giorni festivi che cadono in un giorno di vacanza non contano come giorni di vacanza.

Le vacanze collettive 2023 sono state fissate dal 1° agosto al 15 agosto compresi.

INDENNITA' PER GIORNI FESTIVI

Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario annuo.

SALARIO IN CASO DI MALATTIA

80% del salario a partire dal secondo giorno (primo giorno a carico del lavoratore). I premi a copertura dell'assicurazione collettiva per la perdita di guadagno, sono sopportati dal datore di lavoro e dal lavoratore in ragione della metà.

SALARIO IN CASO DI INFORTUNIO

80% del salario a partire dal primo giorno (i giorni di carenza SUVA sono a carico del datore di lavoro). I premi per gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, mentre i premi per gli infortuni non professionali sono esclusivamente a carico del lavoratore.

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTI

È considerato lavoro straordinario quello eccedente le 43 ore settimanali. Per ogni ora di straordinario prestata, il datore di lavoro deve versare un supplemento del 25% o concordare una compensazione in pari tempo libero.

Per il lavoro di sabato, serale, notturno e domenicale il datore di lavoro deve corrispondere i seguenti supplementi:

- 25% per il lavoro al sabato;
- 25% per l'orario di lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00);
- 100% per il lavoro notturno e domenicale.

È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 23.00 e le ore 06.00. È considerato lavoro domenicale quello prestato di domenica e nei giorni festivi cantonali parificati alla domenica.

Tutte le ore prestate oltre le 43 ore sono da compensare entro il 31 dicembre.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Durante il mese di dicembre il datore di lavoro deve riconoscere al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all'8.33% del salario lordo annuo percepito.

La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera.

ASSENZE DI BREVE DURATA

Il lavoratore ha diritto all'indennità di perdita di salario per:

il matrimonio del lavoratore	1 giorno
la nascita di un proprio figlio	2 giorni
il decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore	3 giorni
Altrimenti	2 giorni
il decesso dei nonni	1 giorno
la partecipazione ad ispezione militare	½ giorno
il reclutamento militare	1 giorno
la ricerca di impiego (unicamente in caso di disdetta da parte del datore di lavoro, media settimanale)	½ giorno
il trasloco (una volta all'anno)	1 giorno